



# COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –  
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 12 del 29/04/2025

### OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 18:00, nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.

Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BAIGUINI FEDERICO	X		8	RAINERI MICHELE	X	
2	BONOMELLI MAURO	X		9	AMIGHETTI RACHELE	X	
3	PELLEGRINELLI LAURA	X		10	FACCHINETTI NICOLA	X	
4	CAPITANIO MARIA GRAZIA	X		11	BIANCHI FRANCESCA	X	
5	BETTONI GIANPIETRO	X		12	AZZALINI MASSIMO		X
6	BONADEI ANDREA		X	13	EPILOTTI ELENA	X	
7	FIGAROLI SIMONA	X					

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Assiste **IL SEGRETARIO COMUNALE Alessandra Locatelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **il Sindaco arch. Federico Baiguini**, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.5 dell'ordine del giorno.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025**

Il **Sindaco-Presidente** introduce il quinto punto all'ordine del giorno e passa la parola al Vice-Sindaco Pellegrinelli che comunica che le tariffe in applicazione sono a copertura del PEF TARI 2025. Indica l'importo totale da coprire al 100%. Comunica che rispetto ai costi complessivi non c'è stata una differenza consistenza. Indica gli aumenti e le diminuzioni delle quote variabile e fissa, tra utenze domestiche ed utenze non domestiche indicando l'aumento medio per utenze domestiche del 1-2% e l'aumento del 3,5% per utenze non domestiche. Comunica la necessità di attendere nuove indicazioni per l'applicazione Bonus Tari 2025.

Il Consigliere Facchinetti prende la parola e legge le intenzioni di voto del Gruppo Idea Civica Costa Volpino che vengono consegnate per essere allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'assessore Bonomelli ricorda che la proprietà dell'isola ecologica è di Val Cavallina Servizi S.r.l. e non risultano modifiche. Per quanto riguarda i 235.000,00 € comunica che si tratta di una questione puramente contabile con spostamento fondi.

Dopo di che, non essendoci ulteriori interventi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito:

Consiglieri Presenti n.11

Consiglieri Favorevoli n. 8

Consiglieri Contrari n.3 (Cons. Facchinetti-Bianchi-Epilotti)

Consiglieri Astenuti n. 0

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione n° 10 del 04/04/2025 riportata in calce alla presente.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti dando tempestiva indicazione agli uffici comunali preposti di procedere con gli atti necessari, al fine di consentire all'ufficio tributi di predisporre il ruolo TARI e la postalizzazione degli avvisi di pagamento, a seguito della delibera di Giunta Comunale che stabilirà le date di scadenza delle rate TARI 2025;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Con separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri Presenti n.11

Consiglieri Favorevoli n. 8

Consiglieri Contrari n. 3 (Cons. Facchinetti-Bianchi-Epilotti)

Consiglieri Astenuti n. 0

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

## **Proposta di Deliberazione N° 10 del 04/04/2025**

### **PREMESSO CHE:**

- 1) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 2) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- 3) l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- 4) la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- 5) la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- 6) la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- 7) l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- 8) il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**CONSIDERATO** in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali che l'art 1, comma 169, della l. 27/12/2006 n. 296 dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno;*

**VISTO** l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**DATO ATTO** che ai sensi del DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies. *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile*

*dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n.15 del 30 aprile 2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 del Comune di Costa Volpino, in qualità di Ente territorialmente competente, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 per un importo complessivo, per l'anno 2025 di €. 1.365.962,00 di cui € 826.798,00 per Costi Variabili ed € 539.164,00 per Costi Fissi;

**DATO ATTO** che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla TARI per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n.2/2021 e, per quanto concerne il gettito imposta di soggiorno, dalla Legge n. 2013 del 30/12/2023 art. 1 comma 493 (legge di bilancio 2024) che ha modificato l'art. 4, comma1, D. Lvo n. 23 del 14/03/2011, è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 1.365.962,00
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 5.400,00
Entrate da recupero evasione tributaria	€ -
Entrate da procedure sanzionatorie	€ -
Altre partite stabilite dall'ETC	€ -
Gettito imposta di soggiorno	€ -
<b>Totale gettito TARI</b>	<b>€ 1.360.562,00</b>

**DATO ATTO** dell'elaborazione delle tariffe TARI 2025 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sulla scorta dell'incidenza della spesa del servizio risultante dal PEF annualità 2025;

**CONSIDERATO** che il sistema tariffario si articola in quota fissa e quota variabile ed in utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**VISTO** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

**VISTA** la proposta delle tariffe da applicare per l'anno 2025, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa ove le stesse sono esplicitate in riferimento alle utenze domestiche e non domestiche;

**DATO ATTO** altresì che, come indicato nell'allegato, è prevista la totale copertura dei costi;

**RITENUTO DI CONFERMARE**, come già stabilito negli anni precedenti, che le utenze non domestiche della categoria 27 siano collocate nella categoria 26, con applicazione della relativa tariffa;

**DATO ATTO che**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo

al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nella misura del 5 %, come da comunicazione del 07/02/2025 prot. 2789;

**RICHIAMATA** la delibera Arera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

**PRESO ATTO** che:

- ai sensi della citata deliberazione Arera 386/2023/R/rif, l'Autorità dovrà provvedere, per l'anno 2025, ad aggiornare gli importi determinati per l'anno 2024;
- alla data odierna tale aggiornamento non è stato effettuato;
- in sede di emissione delle bollette di pagamento, in mancanza dell'aggiornamento delle suddette quote, si provvederà ad inserire gli importi stabiliti per l'anno 2024;

**VISTO** il vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/07/2020 e modificato con delibera n. 14 del 26/04/2023, che ne disciplina le modalità di riscossione;

**DATO ATTO** dell'attivazione del bonus sociale rifiuti, previsto dall'articolo 57-bis del DL 14/2019, entrato in vigore con la pubblicazione del Dpcm avvenuta il 13 marzo 2025 ed in attesa dei provvedimenti di ARERA che dovrà stabilire le modalità di scambio di informazioni, l'ammontare della componente perequativa e la sua modalità di applicazione, si demanda alla Giunta Comunale la definizione delle date di scadenza delle rate TARI 2025 dopo l'emissione delle linee di indirizzo di ARERA.

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Responsabile Area gestione risorse tributi e commercio;

**CONSIDERATO** che con propria deliberazione n. 4 del 25 febbraio 2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

**VISTO** l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare l'allegato "determinazione tariffe 2025" al presente atto quale parte integrante della stessa ove sono esplicitate le tariffe TARI 2025, definite tenendo conto dell'incidenza dei costi del PEF di cui all'aggiornamento biennale approvato con propria deliberazione n.15 del 30 aprile 2024, ed in particolare dell'annualità PEF 2025 dando atto, come riportato nello stesso allegato, che è assicurata la copertura totale dei costi.

3. Di confermare, come già stabilito negli anni precedenti, che le utenze non domestiche della categoria 27 siano collocate nella categoria 26, con applicazione della relativa tariffa.
4. Di dare atto che all'importo della TARI dovuta devono essere sommati:
  - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%;
  - le componenti perequative *UR1, a* e *UR2, a*, pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 a utenza per anno, fatti salvi eventuali aggiornamenti;
  - l'ulteriore componente perequativa che sarà stabilita da ARERA per l'attivazione del bonus sociale rifiuti.
5. Di definire, ai fini dell'applicazione delle componenti perequative, i seguenti criteri al fine d'individuare "l'utenza" imponibile (unico punto di conferimento):
  - utenze domestiche: per ogni contribuente, abitazione con annesse pertinenze, si è in presenza di una sola utenza;
  - utenze non domestiche: per ogni contribuente si è in presenza di una utenza nel caso di più utenze collegate a diverse categorie TARI, ubicate nella stessa area di circolazione.
6. Di demandare alla Giunta Comunale la definizione delle date di scadenza delle rate TARI 2025 a seguito dell'emissione delle linee di indirizzo ARERA, che dovrà stabilire le modalità di scambio di informazioni, l'ammontare della componente perequativa e la sua modalità di applicazione, per l'attivazione del bonus sociale rifiuti, previsto dall'articolo 57-bis del DL 14/2019, entrato in vigore con la pubblicazione del Dpcm avvenuta il 13 marzo 2025.
7. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
8. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire all'ufficio tributi di predisporre il ruolo tari e la postalizzazione degli avvisi di pagamento, a seguito della delibera di Giunta Comunale che stabilirà le date di scadenza delle rate TARI 2025.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO  
arch. Federico Baiguini  
Atto Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Alessandra Locatelli  
Atto Firmato Digitalmente

---